

# I provvedimenti di fine estate 2013 : DL n. 76/2013, DL n. 63/2013, DL n. 91/2013

1. **Promozione dell'occupazione e altre misure finanziarie urgenti (Legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76)**
  - Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
  - Estensione periodo di riferimento investimenti agevolati in start-up innovative
  - Rinvio dell'aumento dell'aliquota ordinaria IVA
  - Detassazione contributi per sisma Emilia del maggio 2012.
  - Addizionali IRPEF Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
  - Aumento IRAP e addizionale regionale IRPEF Regione Campania
  
2. **Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica (Legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013, n. 63)**
  - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
  - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica
  - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
  - Interventi per favorire l'accesso al credito
  - Modifiche alla disciplina IVA dei prodotti editoriali
  - Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande
  
3. **Decreto "Valore cultura" (D.L. 8 agosto 2013, n. 91)**
  - Credito d'imposta per imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali
  - Tax credit cinematografico
  - Oli lubrificanti e accise su alcol

## 1. Promozione dell'occupazione e altre misure finanziarie urgenti

Legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76

Nella G.U. n. 196 del 22 agosto scorso è stato pubblicato il testo della Legge n. 99/13, di conversione del D.L. n. 76/13 (c.d. decreto lavoro e blocca IVA).

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali misure di carattere fiscale previste dal decreto convertito in legge.

### Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2, comma 9)

L'art. 2, comma 9 del decreto interviene sulla disciplina del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, istituito dall'art. 2 del D.L. n. 70/11.

Tale credito d'imposta è finalizzato ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati effettuate nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, effettuate dai datori di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).

La norma modifica, in particolare, il comma 6 dell'art. 2 citato. In origine, tale comma stabiliva che il credito d'imposta fosse utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 entro due anni dalla data di assunzione.

Poiché il decreto attuativo della misura è stato emanato solo il 24 maggio 2012 e rinvia ad ulteriori decreti regionali per la concreta applicabilità della misura, sussisteva il concreto rischio per i datori di lavoro di non poter utilizzare in compensazione il credito d'imposta.

La norma del decreto in esame interviene sul punto disponendo che il credito d'imposta possa essere utilizzato in compensazione entro il 15 maggio 2015.

### Estensione agevolazioni per investimenti in start-up innovative (art. 9, comma 16-ter)

L'art. 29, comma 1 del D.L. n. 179/12 ha previsto l'applicabilità di una detrazione del 19% dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

Analogamente, il comma 4 dello stesso articolo ha previsto la non concorrenza ai fini del reddito d'impresa dei soggetti IRES diversi dalle start-up innovative, del 20% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

Per le start-up a vocazione sociale (come definite dall'art. 25, comma 4 del D.L. n. 179/12) e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è pari al 25% e la deduzione al 27%.

Tali benefici fiscali si applicano per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015.

Il comma 16-ter dell'art. 9 del decreto in esame ha esteso anche all'anno 2016 la possibilità di beneficiare di tali benefici.

#### Rinvio dell'aumento dell'aliquota ordinaria IVA

L'art. 11, comma 1 ha disposto il differimento di tre mesi dell'incremento dell'aliquota ordinaria IVA dal 21% al 22%, previsto dall'art. 40, comma 1-ter del D.L. n. 98/11. In assenza di ulteriori provvedimenti di proroga, l'incremento dell'aliquota ordinaria IVA al 22% è quindi rinviato al 1° ottobre 2013.

Al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per tale proroga, l'art. 11 del decreto ha previsto l'incremento della misura degli acconti IRPEF, IRES e delle ritenute sugli interessi dovuti dagli intermediari finanziari, maturati sulle somme depositate in conti corrente e depositi.

Nello specifico,

- le disposizioni dei commi da 18 a 20 hanno previsto, a decorrere dall'anno 2013, l'aumento dal 99% al 100% della misura dell'acconto IRPEF. Ai fini IRES, la misura dell'acconto è invece incrementata dal 100% al 101%, ma l'aumento è valido solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli incrementi delle percentuali di acconto previsti per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'IRAP. Gli effetti dell'incremento sono validi in sede di versamento della seconda o unica rata;
- la norma del comma 21 ha disposto l'aumento dal 90% al 110% dell'acconto sulle ritenute sugli interessi maturati sulle somme depositate su conti correnti o depositi, al cui versamento provvedono gli istituti di credito. L'incremento è temporaneo, limitatamente agli anni 2013 e 2014.

E' stata inoltre introdotta (comma 22), a decorrere dal 1° gennaio 2014, un'imposta di consumo, nella misura del 58,5% sulle sigarette elettroniche e relative parti di ricambio. La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita delle sigarette elettroniche e degli accessori è demandata a un decreto del Ministro dell'Economia e finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2013.

#### Detassazione contributi per sisma Emilia del maggio 2012.

L'art. 11 commi da 8 a 11 del decreto, introduce nel corpus del D.L. n. 43/13 l'articolo 6-novies, che disciplina la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici, verificatesi il 20 e il 29 maggio 2012 in Emilia Romagna.

Tale disposizione riscrive, di fatto, la disciplina originariamente prevista dall'art. 12-bis del D.L. n. 74/12, che prevedeva la detassazione degli indennizzi percepiti dalle imprese colpite dal sisma, subordinando l'agevolazione all'autorizzazione della Commissione UE.

La nuova norma stabilisce che, per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dal sisma, come individuati dalla specifica normativa, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

Si specifica, inoltre, che è escluso da tassazione l'intero ammontare dell'indennizzo/risarcimento, purché non vi sia sovracompensazione dei danni subiti.

La verifica circa l'assenza della sovracompensazione dei danni è affidata ai presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

La nuova disciplina – caldeggiata da Confindustria e dalle associazioni delle imprese più direttamente interessate - risulta più chiara, perché prevede che siano esclusi da IRES e da IRAP non solo gli indennizzi e i risarcimenti ma anche i contributi pubblici ricevuti dalle imprese.

In tal modo la norma risponde all'Ordine del giorno n. 9/1197/1 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo ad equiparare il trattamento fiscale e tributario tra i beneficiari dei contributi dello Stato e quelli che fruiranno degli indennizzi assicurativi.

#### Addizionali IRPEF Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

L'art. 11, comma 12 del decreto in esame ha ammesso la possibilità per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano di aumentare, fino ad un massimo di 1 punto percentuale, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad oggi fissata all'1,23%.

Tale disposizione è consentita alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano esclusivamente al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2, comma 3, lett. a) e 3, comma 5, lett. a) del decreto stesso.

#### Aumento IRAP e addizionale regionale IRPEF Regione Campania

L'art. 11, comma 15 del decreto ha previsto che, per la Regione Campania, a decorrere dal 2014, a causa del mancato rispetto del piano di rientro e, pertanto, per effetto del conclamato disavanzo sanitario, l'aliquota IRAP sia aumentata di 0,15 punti percentuali e l'aliquota dell'addizionale regionale di 0,30 punti percentuali.

Il maggior gettito rinvenibile dalla misura è destinato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti contratti dalla regione per far fronte al pagamento dei debiti della PA (artt. 2 e 3 del D.L. n. 35/13) e solo in via residuale alla restituzione dell'anticipazione (pari a 1,45 miliardi di euro) utilizzata per la copertura del piano di rientro, disposta dal comma 13 del decreto in esame.

## 2. Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica

Il D.L. n. 63/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90 prevede alcune disposizioni tese a favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione europea; si descrivono di seguito quelle di maggiore interesse sul piano fiscale.

#### Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (art. 14)

L'art. 14 prevede che la detrazione fiscale del 65% per gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici si applica alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto (6 giugno) fino al 31 dicembre 2013. Inoltre, in sede di conversione in legge del decreto, l'incentivo fiscale è stato esteso anche alle spese di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, nonché di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore de-

Legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013, n. 63

dicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L'ENEA provvederà ad elaborare un sistema di monitoraggio delle richieste di detrazione fiscale inoltrate per via telematica ed elaborerà una relazione sui risultati di risparmio energetico conseguiti con tali interventi, da trasmettere al MISE, al MEF e d alle regioni e province autonome.

#### Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica (art. 15)

L'art. 15 estende gli incentivi fiscali per l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici anche alle spese per l'installazione di impianti di depurazione dell'acqua da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo in quei Comuni nei quali sia stato rilevato il superamento della soglia di tolleranza stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o dalla normativa vigente ovvero nei casi in cui i Sindaci abbiano dovuto adottare delle misure precauzionali o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. Inoltre, è prevista la possibilità del Governo di estendere le misure fiscali di favore anche ad ulteriori interventi, quali: le schermature solari, la micro-generazione e la micro-trigenerazione, la sostituzione delle coperture in amianto negli edifici, ed altri interventi per promuovere l'efficienza idrica degli immobili.

#### Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (art. 16)

L'art. 16 proroga la detrazione "maggiorata" del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, prevista dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 83/2012, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013. L'ammontare complessivo delle spese agevolabili è pari a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è maggiorata al 65% per interventi riguardanti l'adozione di misure antisismiche su edifici inclusi nelle zone sismiche ad alta pericolosità di cui all'ordinanza del PCDM n. 3274/2003 e adibiti ad abitazioni principali o ad attività produttive.

Dal 1° gennaio 2014 per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia tornerà applicabile la detrazione "ordinaria" del 36%, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Ai contribuenti che fruiscono delle predette detrazioni è riconosciuta una detrazione del 50% sulle spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta per spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a un ammontare non superiore a 10.000 euro ed è ripartita in 10 quote annuali.

#### Interventi per favorire l'accesso al credito (art. 16-bis)

L'art. 16-bis stabilisce che il MEF, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (4 agosto 2013), promuova con l'ABI una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

#### Modifiche alla disciplina IVA dei prodotti editoriali (art. 19)

Al fine di reperire una parte delle risorse necessarie per la copertura degli interventi di riqualificazione energetica, sopra descritti, il decreto legge n. 63/2013 ha previsto la modifica del regime IVA applicabile alle cessioni di prodotti editoriali, venduti con supporti integrativi.

In particolare, mediante la modifica dell'art. 74, comma 1, lett. c), quinto periodo del DPR n. 633/72, il decreto aveva stabilito che:

1. in ogni caso, l'IVA concernente le cessioni di supporti integrativi, si applicasse con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti;
2. per effetto di quanto previsto al sesto periodo della lett. c) della norma citata, tale prescrizione si sarebbe applicata anche se i giornali quotidiani, i periodici, i libri fossero ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione, non fosse superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione e, comunque, in qualsiasi altro caso (come espressamente stabilito dal decreto legge);
3. fosse abrogato l'ottavo periodo della lett. c), secondo cui "non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto".

Tali novità normative si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, il contenuto dell'articolo 19 in commento è stato oggetto di alcune parziali modifiche.

E' stato, infatti, modificato il secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 74, D.P.R. n. 633/72. Per effetto di questa modifica sono escluse dallo speciale regime IVA applicabile all'editoria (basato sul sistema della forfetizzazione della resa e sull'applicazione dell'aliquota del 4% alle cessioni di prodotti editoriali), oltre alle pubblicazioni pornografiche, i soli beni diversi dai supporti integrativi. Tale modifica comporta, pertanto, sul piano teorico un ampliamento del campo di applicazione del regime speciale IVA rispetto a quanto disciplinato nel testo originario del decreto legge in esame. Infatti tutti i supporti integrativi nella versione originaria erano stati sottoposti al regime ordinario dell'IVA, mentre con la modifica in discorso essi vengono ricondotti nell'ambito del regime speciale.

Tuttavia, per effetto di quanto disposto dalla lettera a-bis) dell'art. 19 in commento, inserita in sede di conversione in legge, è fornita una definizione più restrittiva di "supporti integrativi" rispetto alla formulazione oggi vigente: per supporti integrativi si intendono ora i nastri, i dischi, le videocassette gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai soli libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le Università, ivi inclusi i dizionari ed i libri fruibili dai disabili visivi a condizione che abbiano prezzo indistinto e che non siano commercializzabili separatamente. Se non ricorrono tali condizioni ai beni ceduti congiuntamente si applica il regime previgente (ovvero, quindi, il regime ordinario). In precedenza, la definizione di supporto integrativo comprendeva i medesimi supporti, ma ceduti congiuntamente a giornali, quotidiani, periodici e libri.

Per effetto della modifica appena descritta, viene meno quanto originariamente disposto dal decreto legge in merito alle cessioni di supporti integrativi (punto n. 1 di cui sopra); sono invece confermate le altre modifiche normative (punti n. 2) e 3) di cui sopra), nonché la data di entrata in vigore delle nuove norme.

### Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande (art. 20)

Con il medesimo obiettivo della norma sopra commentata, anche l'art. 20 del decreto interviene in modo selettivo sull'aliquota IVA applicabile ad alcune operazioni.

In particolare, mediante una modifica delle corrispondenti disposizioni contenute nella tabella A allegata al DPR n. 633/72, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici è incrementata dal 4% al 10%.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

## 3. Decreto "Valore cultura" (D.L. 91/2013)

Il D.L. n. 91/2013, c.d. decreto "Valore Cultura", contiene alcune norme di natura fiscale finalizzate ad incentivare il settore musicale e quello cinematografico.

D.L. 8 agosto 2013, n. 91

In particolare, l'art. 7 del citato decreto legge, prevede un credito d'imposta in favore delle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012.

Il credito è pari al 30% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, fino ad un massimo di 200.000 euro per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015.

Il credito è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti (artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti).

L'accesso al credito d'imposta è condizionato all'obbligo di impiegare l'80% del beneficio concesso nel territorio nazionale, con specifico riferimento alla formazione e all'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 241/1997 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

L'accesso al beneficio previsto è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di minore importanza (c.d. de minimis).

Le disposizioni di attuazione saranno dettate con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Con l'art. 8 del decreto legge vengono, invece, rese permanenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni in materia di tax credit in favore del settore cinematografico, contenute nella legge n. 244/2007 ai commi da 325 a 328 e da 330 a 337.

L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, alla cui richiesta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si ricorda che l'art. 11 del D.L. n. 69/2013 aveva disposta la proroga al solo 2014 dello stesso tax credit. Per maggiori dettagli, si rinvia alla [circolare dell'area PF n. 19655 del 2 settembre 2013](#), recante il commento alle misure fiscali contenute nel DL Fare dopo la conversione in legge.

Infine, l'art. 14 del decreto dispone, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'aumento dell'aliquota di imposta sugli oli lubrificanti di cui all'Allegato I al TUA che passa, quindi, dagli attuali 750,00 per 1000Kg a 787,81 euro per 1000 Kg.

Sono incrementate anche le aliquote di accisa dei prodotti alcolici e delle bevande alcoliche di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 504/1995. A partire dal 2014, l'incremento sarà operato nelle seguenti misure:

- birra: 2,39 per ettolitro e per grado-plato;
- prodotti alcolici intermedi: 69,78 per ettolitro;
- alcol etilico: 814,81 per ettolitro anidro.

A decorrere dal 2015 le predette accise saranno ulteriormente aumentate nei seguenti importi:

- birra: 2,48 per ettolitro e per grado-plato;
- prodotti alcolici intermedi: 72,28 per ettolitro;
- alcol etilico: 844,01 per ettolitro anidro.

Infine, il comma 3 dell'articolo 14 dispone l'aumento, sempre a decorrere dal 2014, dell'aliquota di base dei tabacchi lavorati. L'aumento sarà disposto con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in misura tale da assicurare risorse per 50 milioni di euro.